SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2277)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, FORMA, ROSSI, VETTORI, JERVOLINO RUSSO, LONGO, FRACASSI, SAPORITO, BARIN e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1983

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — Come è noto, il Parlamento, su proposta delle Commissioni permanenti del Senato (10ª) e della Camera dei deputati (XII), ha deliberato, alla fine della VI legislatura, la effettuazione di una indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, affidandone lo svolgimento ad un apposito Comitato bicamerale.

L'indagine si è svolta per la massima parte nel corso della VII legislatura e si è praticamente conclusa nella legislatura attuale.

L'indagine ha consentito al Comitato bicamerale di raccogliere un'ampia ed esauriente documentazione sui principali aspetti dell'assicurazione della responsabilità civile auto e del mercato assicurativo in genere e di acquisire l'opinione delle forze sociali e di tutte le istituzioni pubbliche e private interessate, direttamente od indirettamente, alle assicurazioni ed, in particolare, a quella della responsabilità civile auto.

Dal ponderoso lavoro svolto è emersa la necessità di intervenire anche sul piano legislativo per apportare alla vigente disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile auto e, più in generale, a quella dell'esercizio dell'attività assicurativa talune importanti modificazioni dirette essenzialmente, da un lato, a dare agli assicurati ed ai terzi danneggiati una più ampia e più efficace tutela atta a rendere la particolare forma assicurativa ancor più rispondente alle finalità di carattere sociale che con la stessa si intendono perseguire e, dall'altro, a rispondere, una volta tanto in anticipo, alle sollecitazioni che ci provengono dal nostro ap-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

partenere alla Comunità economica europea, nella quale l'industria assicurativa ha una posizione di grande rilievo.

Nel corso dell'indagine — che, come detto, non ha potuto non considerare gli aspetti fondamentali dell'esercizio dell'attività assicurativa globalmente intesa — è anche emersa la necessità di interventi diretti ad imporre alle imprese di assicurazione italiane una maggiore efficienza da realizzarsi anche attraverso un contenimento dei costi, onde far sì che il mercato assicurativo italiano abbia un decollo effettivo e non transitorio, così da portarsi sempre più a livello europeo.

Per conseguire tale risultato è stata evidenziata la necessità di colmare e correggere talune carenze legislative e ciò anche per porre le imprese italiane su di un piano di parità con le consorelle europee.

È augurabile che sul contenuto del presente disegno di legge abbia a realizzarsi il massimo di convergenze da parte delle varie forze politiche e parlamentari, con gli eventuali conseguenti suggerimenti di integrazioni e modificazioni.

2. — Date le premesse di cui sopra, ben si comprende come primo obiettivo del disegno di legge sia quello di garantire ai terzi danneggiati dalla circolazione dei veicoli una più estesa ed una più incisiva tutela da realizzarsi non solo con l'ampliamento delle garanzie assicurative, ma anche con misure che soddisfino l'esigenza — più volte rappresentata — di dare al danneggiato con sollecitudine e tempestività il risarcimento del danno subìto.

Alle predette finalità si ispirano le disposizioni di cui agli articoli da 1 ad 8 che qui di seguito brevemente si illustrano.

3. — L'estensione dell'obbligo assicurativo anche alla responsabilità civile verso i terzi trasportati, disposto con la cosiddetta miniriforma dell'assicurazione della responsabilità civile auto realizzata con la legge n. 39 del 1977, ha lasciato fuori dal novero delle persone protette il secondo conducente dei veicoli ai quali debbono essere adibiti due conducenti.

Trattasi di una esclusione forse non voluta neanche dal legislatore del 1977, ma che è certamente da rimuovere, considerato che trattasi di un'esclusione che colpisce lavoratori esposti, più di altri, al pericolo di subire danni dalla circolazione del veicolo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede espressamente, modificando l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità verso i predetti soggetti.

L'articolo 2 comprende nel novero dei terzi aventi diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria i familiari del conducente e del proprietario del veicolo, sia pure limitatamente ai danni alla persona, che sono poi quelli di maggior rilevanza sociale e per i quali il pericolo, a suo tempo paventato, di collusioni difficilmente può sussistere.

Altra estensione di garanzia prevista dall'articolo 2 è quella relativa al proprietario del veicolo che subisca danni alla persona in qualità di pedone, danni di cui sia responsabile il conducente del proprio veicolo.

È da sottolineare che la norma in questione anticipa ed addirittura sopravanza l'orientamento emerso in materia in sede comunitaria, orientamento che ha trovato espressione nella seconda proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli.

L'articolo 3 estende l'obbligo di assicurazione anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole essendo emerso che l'ampiezza della circolazione dei veicoli in parola ha assunto dimensioni notevoli e comunque tali da porre l'esigenza di apprestare adeguata tutela anche per i danneggiati dalla circolazione dei veicoli medesimi.

D'altra parte è da segnalare che l'obbligo assicurativo per i veicoli di cui trattasi sussiste da anni nei principali Paesi europei e che sono stati presentati in Parlamento ben due disegni di legge ad iniziativa dei senatori Boniver ed altri e dei deputati Rubino ed altri per estendere l'assicurazione ai veicoli stessi.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede da un lato la soppressione della « franchi-

gia » di lire 100.000 per ogni sinistro attualmente disposta (articolo 19, secondo comma, della legge n. 990 del 1969) a carico degli assicurati presso società poste in liquidazione coatta e, dall'altro, la corresponsione di un indennizzo a favore della vittima colpevole.

La soppressione della franchigia trova la sua giustificazione, oltre che nelle ripetute richieste in tal senso avanzate da più parti nel corso dell'indagine, anche nell'intervenuta riforma del controllo sulle imprese di assicurazione, a seguito della quale nulla più può addebitarsi all'assicurato per una cattiva scelta dell'assicuratore.

L'indennizzo a favore di chi abbia per propria colpa esclusiva subìto gravi danni alla persona a seguito di incidente stradale trova ragione e giustificazione in una esigenza umanitaria, generalmente avvertita sul piano sociale. L'indennità sarà corrisposta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada con modalità ed in presenza di condizioni tali da evitare che l'istituto dia luogo ad abusi.

L'articolo 5 elimina la disparità di trattamento venutasi a determinare per i danneggiati da veicolo non identificato, in quanto il massimale per il risarcimento dei danni subiti da tali soggetti è rimasto fermo a quello (25 milioni per ogni sinistro; 15 milioni per ogni persona danneggiata) previsto originariamento nel lontano 1969, mentre i massimali previsti per gli altri danneggiati di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge n. 990 del 1969 sono stati, sia pure in modo non sufficiente, adeguati.

Gli articoli 6, 7 e 8 si prefiggono di risolvere il problema, anch'esso più volte evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, di apprestare nuovi strumenti atti a permettere una più sollecita liquidazione ed un celere pagamento dei sinistri.

In particolare:

l'articolo 6 impone al giudice di tentare la conciliazione della controversia e, nel caso in cui questa non riesca, fa obbligo al danneggiato di quantificare la propria pretesa ed all'assicuratore di precisare la propria offerta;

l'articolo 7 estende anche ai sinistri che abbiano causato lesioni personali aventi carattere permanente e guarite in oltre quaranta giorni, il sistema previsto dall'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, naturalmente con le modifiche imposte dalla particolare natura dei danni;

l'articolo 8 recepisce la Raccomandazione della Commissione della CEE dell'8 gennaio 1981 (81/76 CEE) relativa alla accelerazione della liquidazione dei sinistri che deriva dalla possibilità per gli interessati al sinistro stradale e per l'assicuratore della responsabilità civile di accedere ai processi verbali contenenti gli elementi di fatto indispensabili alla liquidazione del sinistro.

4. — L'articolo 9 perfeziona la vigente disciplina del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile auto al Fondo di garanzia per le vittime della strada, recependo, tra l'altro, un indirizzo che aveva già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura.

5. — Gli articoli 10 e 11 sono diretti ad integrare il vigente sistema di salvataggio delle imprese in crisi, eliminando talune carenze emerse nella pratica applicazione del sistema stesso ed evidenziate nel corso dell'indagine conoscitiva.

Si tratta, come noto, del sistema previsto dal decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, che con il trasferimento del portafoglio, dei lavoratori dipendenti e dell'organizzazione agenziale dell'impresa posta in liquidazione coatta ad altra impresa costituita dalla finanziaria del settore assicurativo (la Sofigea), ha consentito di portare avanti con decisione l'opera di risanamento e di pulizia del mercato assicurativo, tutelando nel contempo gli interessi dei danneggiati, degli assicurati, degli agenti, e soprattutto dei lavoratori dipendenti.

6. — L'articolo 12 integra e perfeziona la vigente disciplina del contributo di vigilanza che le imprese assicuratrici debbono ver-

sare allo Stato, prevedendo termini più congrui per la denuncia dei premi incassati che servono di base per la determinazione del contributo e più adeguate sanzioni per il ritardo nella denuncia dei premi o nel versamento del contributo.

7. — Gli articoli da 13 a 17 apportano alcune modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni, modifiche dirette ad adeguare la stessa alle esigenze sopravvenute o dare una più appropriata disciplina a taluni istituti, e ciò anche alla luce delle esperienze e delle normative vigenti negli altri Paesi della CEE.

In particolare l'articolo 13 adegua gli importi minimi del capitale o del Fondo di garanzia, tenuto conto del mutato metro monetario.

A sua volta l'articolo 14, relativo alla riserva di senescenza da costituirsi per i contratti di assicurazione malattia, tiene conto dello sviluppo che in questi ultimi anni ha avuto il particolare ramo nel nostro Paese e, di conseguenza, recepisce, a tutela degli assicurati, le indicazioni che, quanto alla gestione del ramo stesso, provengono dai Paesi in cui dette assicurazioni sono molto diffuse.

Occorre infatti garantire agli assicurati che la società di assicurazione sia in grado di far fronte all'aggravarsi del rischio di malattia, dovuto alla senescenza, con l'accantonamento di una congrua e specifica riserva tecnica.

L'articolo 15, poi, integra la vigente disciplina degli investimenti a copertura delle riserve tecniche ricomprendendo tra le disponibilità ammesse anche i titoli delle imprese assicuratrici ed eliminando la diversità di disciplina oggi esistente fra la copertura delle riserve del ramo della responsabilità civile auto e quelle degli altri rami danni.

L'integrazione proposta trova giustificazione sia nel venir meno, anche per la riforma della vigilanza sul settore, delle preoccupazioni che a suo tempo avevano portato a differenziare le due discipline, sia nella necessità di evitare effetti indotti quali, ad esempio, lo smembramento dei gruppi assicurativi attualmente esistenti.

D'altra parte la nuova disciplina si ispira a quella vigente in altri Paesi della Comunità e tende anche ad evitare che le imprese italiane si trovino in situazione deteriore nei confronti delle imprese comunitarie.

L'articolo 16 è diretto soprattutto a chiarire la portata dell'articolo 68 della legge n. 295 del 1978 che fa obbligo alle imprese di assicurazione esercenti i rami danni di far certificare i loro bilanci.

In particolare, allo scopo di prevenire l'insorgere di un qualche dubbio, si rende del tutto esplicito che la certificazione non può che concernere i modelli 1 e 2 (colonne totali) approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

L'articolo 17, infine, tende a garantire fino al 31 dicembre 1985 la possibilità per le imprese di assicurazione di procedere a operazioni di fusioni e di concentrazioni.

Si riconosce, infatti, che l'obbligo fatto alle imprese di adeguarsi alle nuove garanzie finanziarie previste dalla legge n. 295 del 1978, può rendere ancora necessario il ricorso ad operazioni di fusione e concentrazione che sono possibili soltanto in presenza di una adeguata agevolazione sul piano fiscale.

8. — Nel corso dell'indagine, ripetutamente, è stata richiamata l'esigenza di contenere i costi gestionali mediante la costituzione di consorzi per la liquidazione dei sinistri e per la gestione, soprattutto con sistemi meccanografici, dei contratti di assicurazione.

Perchè ciò sia possibile è necessario che le prestazioni di servizi rese tra imprese di assicurazione facenti parte di uno stesso gruppo e quelle rese da consorzi e società consortili costituite da imprese di assicurazione siano dichiarate esenti da IVA.

E, infatti, essendo le operazioni di assicurazione assoggettate ad una specifica imposta ed esentate dall'IVA (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni), le imprese di assicurazione non avrebbero, nel caso di applicazione dell'IVA alle ope-

razioni sopraindicate, possibilità di « scaricare » la stessa, che quindi si trasformerebbe in un vero e proprio costo.

La disposizione in questione non dà luogo ad alcuna perdita di gettito per l'erario in quanto si tratta di operazioni che oggi non vengono, proprio per l'impedimento fiscale, poste in essere o che vengono rese con strutture diverse e più costose.

9. — Fra i temi non strettamente attinenti all'assicurazione della responsabilità civile auto, quello che maggiormente è stato evocato nel corso dell'indagine conoscitiva è stato certamente l'assicurazione sulla vita.

Su nessun tema si è registrato un consenso unanime quale quello espresso sull'assicurazione sulla vita, per la quale tutti hanno segnalato la necessità di rimuovere i vincoli e gli ostacoli che ne impediscono un reale sviluppo ed una vasta diffusione in tutti gli strati sociali.

Da tutti sono stati anche evidenziati gli effetti benefici che può avere per lo sviluppo economico del Paese la formazione di quel particolare tipo di risparmio che solo l'assicurazione sulla vita può produrre, vale a dire un risparmio a lungo termine che, oltre tutto, per tale sua natura, può dare un contributo alla lotta all'inflazione, trovando investimento in impieghi aventi un rilevante interesse sul piano sociale.

Fra gli ostacoli da rimuovere è stato da tutti segnalato quello fiscale, per il quale è stato chiesto sia un adeguamento del *plafond* di deducibilità dei premi agli effetti dell'imposta personale sul reddito, sia un rafforzamento del beneficio della deducibilità con la previsione della possibilità che lo stesso sia, dai lavoratori dipendenti, goduto immediatamente alla fonte, in sede di tassazione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

Ai provvedimenti sopra indicati, che concernono le assicurazioni individuali sulla vita e per i quali sono dettati i primi due commi dell'articolo 19, non possono non seguire quelli previsti dal terzo comma dello stesso articolo 19 per le assicurazioni sulla vita stipulate in forma collettiva.

Si tratta, in sostanza, di consentire che le finalità previdenziali ed assistenziali possano essere perseguite oltre che con la costituzione di apposite « casse » come oggi previsto dall'articolo 48, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, anche direttamente con la stipulazione di apposite polizze collettive che, dato il controllo cui sono soggette le imprese di assicurazione, danno ampia garanzia a tutti gli interessati.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 19, anche allo scopo di incentivare la diffusione delle polizze collettive di cui sopra e di quelle polizze che il datore di lavoro dovesse stipulare per garantire ai propri lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto, prevede l'esenzione delle stesse dall'imposta di assicurazione.

Anche qui è, forse, necessario sottolineare che la proposta esenzione dall'imposta sulle assicurazioni non produrrà una diminuzione di gettito apprezzabile per l'erario tenuto conto della scarsa diffusione dei contratti e della esenzione che ha sempre accompagnato sin dal 1942 quelli stipulati dal datore di lavoro a garanzia del trattamento di fine rapporto.

10. — Concerne l'imposta sulle assicurazioni anche il primo comma dell'articolo 20 il quale è diretto a correggere una pesante conseguenza negativa che deriva al settore armatoriale italiano ed alle imprese di trasporto aereo italiane dalla nuova disciplina delle aliquote dell'imposta sulle assicurazioni disposta di recente.

La norma appare necessaria anche in considerazione dello stato di grave crisi in cui versa l'armamento italiano e tenuto conto che all'estero le assicurazioni di cui trattasi sono assoggettate ad una tassazione molto attenuata, quando addirittura non è prevista l'esenzione.

Ne potrebbe quindi derivare un incentivo a porre le nostre flotte sotto altre bandiere.

Il secondo comma dell'articolo 20 rimuove una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra agenti di imprese private di assicurazione e gli agenti del gruppo pubblico INA-Assitalia, recependo un parere espresso all'unanimità da tutte le forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunte le seguenti parole: « Per i veicoli ai quali, a norma delle vigenti disposizioni di legge, devono essere adibiti due conducenti l'assicurazione deve altresì comprendere la responsabilità dei danni causati alla persona del secondo conducente. ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1;

d) limitatamente ai danni a cose, il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alle lettere *a*) e *b*), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non si applicano, limitatamente ai danni alla persona, ai soggetti ivi indicati che abbiano subìto il danno in qualità di pedoni. ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato. L'obbligo di assicurazione per i veicoli ivi indicati decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole: « Nelle ipotesi di cui alla lettera *c*) è dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. ».

Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*bis*. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ", corrisponde una indennità ai danneggiati per sinistri causati dalla circolazione di veicoli o di natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, che non abbiano diritto a risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a loro colpa esclusiva, quando:

a) versino al momento del sinistro in stato di grave bisogno e non siano titolari di un reddito ragguagliato ad anno di importo superiore al doppio della pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata la morte o una inabilità permanente superiore al 40 per cento.

Per il caso di morte o di inabilità permanente totale, la indennità di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 50 per cento dell'importo che il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale, l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzi-

detta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità da determinarsi in base alle norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La richiesta documentata dell'indennità diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ", deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro. ».

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: « con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella *A* allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato ».

Art. 6.

All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Integrato il contraddittorio a norma del comma precedente, il giudice alla prima udienza ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia.

Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere specificati nel verbale di causa l'ammontare della pretesa del danneggiato, quella dell'offerta dell'assicuratore, i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi.

Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione deve essere ripetuto dopo il loro espletamento. ».

Art. 7.

Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, l'assicuratore, che abbia ricevuto richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento non appena la liquidazione del danno si sia resa possibile, ovvero indicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.

Il danneggiato deve indicare all'assicuratore, fornendo adeguata documentazione, la durata della inabilità temporanea, l'età, la quantificazione della eventuale inabilità permanente residua, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto da assumersi per il risarcimento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 8.

Nel caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, gli ufficiali e gli agenti di polizia gudiziaria, intervenuti per la rilevazione, sono tenuti a consegnare copie del rapporto previsto dall'articolo 2 del codice di procedura penale, alle persone coinvolte nell'incidente e agli assicuratori con i quali siano stati stipulati i contratti per la responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'articolo 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è modificato come segue:

al secondo comma, dopo le parole: « è determinata annualmente » sono aggiunte le altre: « , entro il 31 ottobre di ciascun anno, »;

dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Per ciascun anno le imprese sono tenute a versare un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato. Il versamento è effettuato in quattro rate di importo uguale scadenti, rispettivamente, alla fine dei mesi di gennaio, maggio, agosto e novembre.

Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dalle imprese e quella anticipata ai sensi del comma precedente è effettuato sulla base dei premi incassati nell'anno per il quale è stato versato il contributo provvisorio, entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo. Le differenze a debito od a credito sono conteggiate sulla rata di contributo provvisorio da versare entro lo stesso mese di agosto. ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei primi cinque anni dalla stipulazione di dette convenzioni, può determinare il limite massimo dei caricamenti anche in misura superiore a quella indicata nel primo comma, purchè non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri sostenuti e delle perdite registrate dalle imprese nell'esercizio precedente, nonchè delle esigenze finanziarie delle stesse imprese previste per l'esercizio per il quale viene stabilita la tariffa.

Il termine di cinque anni di cui al precedente comma può essere prorogato, in caso di accertata necessità, fino ad un massimo di altri due anni, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). ».

Art. 11.

Al decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

« I crediti vantati dall'impresa cessionaria per effetto dell'applicazione del comma precedente nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ", sono ammessi a copertura delle riserve tecniche da costituire per le assicurazioni dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. »;

all'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Salvo quanto disposto nel comma precedente, l'impresa cessionaria deve assumere i dirigenti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa che chiedano l'inquadramento nella categoria dei funzionari ed abbiano ottenuto giudizio positivo dal Comitato di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. L'obbligo non sussiste per i dirigenti assunti nei diciotto mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. ».

Art. 12.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denunzia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

Sulla base della denunzia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti ed imprese ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

Qualora la denunzia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma precedente e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Le sanzioni previste dai precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni relative ai termini di denunzia dei premi incassati ed al versamento del contributo commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando il relativo procedimento non sia stato già definito.

Art. 13.

Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

Art. 14.

Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è aggiunto il seguente:

« Art. 30-*bis*. — Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano, che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del

contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

La riserva di cui al comma precedente deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati ed alle basi tecniche adottate dall'impresa.

Le imprese debbono presentare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al 10 per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al primo comma. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base dei criteri indicati al secondo comma, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.

Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione la riserva di senescenza è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. ».

Art. 15.

L'articolo 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è modificato come segue:

il numero 12) è sostituito con il seguente: « 12) titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU e di società da questi controllate nonchè di società nazionali, le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno cinque anni, o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le azioni di società di assicu-

razione i predetti termini sono ridotti da cinque a tre anni. Tali azioni possono essere portate a copertura delle riserve tecniche fino al massimo del 70 per cento del valore di borsa o, se di società non quotate in borsa, per un importo non superiore a quello determinato avendo riguardo al patrimonio netto della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; »;

dopo il numero 13), sono aggiunti i seguenti:

« 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) dietro autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni od ai limiti ivi previsti. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

Art. 16.

Agli effetti di cui all'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, la relazione della società di revisione deve certificare la corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, redatti in conformità ai modelli 1 e 2 approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, alle risultanze delle scritture contabili e in osservanza delle norme di legge in materia. La certificazione deve concernere gli importi complessivi delle singole voci indicate nei predetti modelli per l'intera attività dell'impresa.

I modelli di bilancio indicati al comma precedente devono essere redatti anche dalle imprese che esercitano soltanto le assicurazioni contro i danni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), può, con proprio decreto, stabilire che per talune voci dei modelli indicati al primo comma vengano forniti, ai fini della certificazione, dati più analitici.

Art. 17.

Al primo comma dell'articolo 83 della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 dicembre 1985 ».

Art. 18.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) le prestazioni di servizi tra imprese di assicurazione controllate l'una dall'altra o entrambe dalla stessa società od ente e le prestazioni rese da consorzi o società consortili costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio di attività inerenti alla gestione ed esecuzione delle operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; ».

Art. 19.

All'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole: « non superiore a 2 milioni e 500 mila » sono sostituite con le altre: « non superiore a 4 milioni di lire. Detto importo è maggiorato di lire 1 milione per il coniuge a carico e di ulteriori lire 1 milione per ciascun figlio a carico ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito, dopo il terzo comma, il seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma, nell'effettuare il conguaglio previsto dal comma precedente, possono tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche dei premi pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla vita e dedu-

cibili dal reddito a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. ».

All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive moificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche nel caso in cui i contratti collettivi e gli accordi aziendali prevedano per il perseguimento delle finalità previdenziali ed assistenziali la stipulazione da parte del datore di lavoro di contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva che garantiscano la corresponsione ai lavoratori dipendenti o loro eredi di un capitale o di una rendita alla cessazione del rapporto di lavoro. All'atto del pagamento del capitale assicurato, l'ammontare dei premi versati è assoggettato ad imposta a norma dell'articolo 12, lettera *e*). ».

I premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita stipulati in forma collettiva dal datore di lavoro in forza di contratti collettivi e di accordi aziendali, nonchè i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati dal datore di lavoro a garanzia del trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 2 per cento.

Al quinto comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva » sono sostituite con le altre: « e con gli agenti delle stesse ».